

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 351 DELL'8 MARZO 2024

CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

per il finanziamento di n. _____ borsa/e di studio per la formazione specialistica in _____ riservata a laureati non medici iscritti all'Università degli Studi di Padova, di cui l'Azienda Sanitaria _____ del servizio sanitario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è sede formativa afferente alla scuola stessa a.a. _____

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, codice fiscale n. 80014930327, con sede in Piazza Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste, rappresentata dal Presidente *pro tempore*, _____, nato a _____ il _____ - di seguito denominata Regione FVG

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, codice fiscale n. 80006480281, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, rappresentata dal Rettore *pro tempore* _____, nato a _____ il _____ - di seguito denominata UNI PD

Premesso che

- la Legge Regionale 9 agosto 2018, n. 20 "Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art.6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26" e s.m.i. ha previsto che l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di borse di studio per la formazione specialistica di area sanitaria riservate a laureati non medici, disponendo, tra l'altro, all'art. 9, commi 14-18, quanto segue:
 - i contenuti e l'entità del finanziamento della singola borsa di studio, di durata annuale e automaticamente rinnovata di anno in anno per la durata del corso di specializzazione previa verifica delle condizioni legittimanti, sono determinati con deliberazione della Giunta, ai sensi della normativa vigente;
 - il predetto finanziamento regionale resta attribuito alla medesima Università beneficiaria per l'intera durata del corso di specializzazione;
 - con deliberazione della Giunta regionale è determinato il numero di borse di studio che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità di area sanitaria delle Università, a decorrere dal primo anno e fino al termine della durata legale del corso di studio;
 - al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione di nuove borse di studio e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei titolari, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.
- la Regione FVG, con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____ ha autorizzato il finanziamento di n. _____ borsa/e di studio per la formazione specialistica riservata a laureati non medici con decorrenza dall'anno accademico _____ presso la Scuola di specializzazione in _____ dell'UNI PD.
- l'UNI PD si impegna a comunicare alla Regione FVG i nominativi dei laureati assegnatari di borse di studio per la formazione specialistica in _____ finanziate dalla Regione stessa con le deliberazioni giuntali, di cui al punto precedente.

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
Oggetto

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. La Regione FVG, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. __ del __, concede a UNI PD il finanziamento correlato all'attribuzione di n. __ borsa/e di studio per la formazione specialistica riservata/e a laureati non medici per la Scuola di specializzazione in _____, di cui la struttura _____ dell'Azienda Sanitaria _____ del servizio sanitario della Regione FVG, è sede formativa afferente alla scuola stessa, giusta convenzione stipulata tra la predetta Azienda e l'Ateneo in data _____.
3. Il finanziamento, di cui al comma precedente, è corrisposto a decorrere dal primo anno di corso di studio dell'a.a. _____ e per gli anni successivi al primo fino al termine della durata legale del corso di studio, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.

Art. 2
Ammontare del finanziamento

1. La Regione FVG, con deliberazione giunta n. _____ del __, ha approvato lo schema di contratto per borse di studio di formazione specialistica riservate a laureati di area sanitaria, non medici, finanziate dalla Regione stessa, disciplinanti il rapporto intercorrente tra la Regione FVG, l'UNI PD e gli specializzandi non medici destinatari della borsa di studio regionale, e contestualmente, ha provveduto a determinare in 25.000 euro, annui lordi onnicomprensivi, il valore della borsa di studio per ciascun anno dell'intera durata legale dei corsi di specializzazione.
2. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per lo specializzando di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti, l'importo del finanziamento, di cui al comma 1, è corrisposto nella misura del 90% limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
3. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione dell'erogazione del finanziamento, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Art. 3
Modalità di liquidazione e rendicontazione del finanziamento

1. La Regione FVG si impegna ad erogare a UNI PD il finanziamento nell'importo indicato al precedente art. 2 comma 1, previa presentazione, all'inizio di ciascun anno di corso, della seguente documentazione:
 - a) attestazione inerente alla regolare iscrizione del laureato non medico all'anno di corso ammesso a finanziamento;
 - b) copia del contratto di formazione specialistica relativo all'anno di corso ammesso a finanziamento; in caso di rinnovo automatico del contratto, tale documento non viene trasmesso per gli anni successivi al primo;
 - c) attestazione inerente alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dall'art. 9, comma 15 della LR 20/2018 (residenza dello specializzando e non trasferibilità del contratto aggiuntivo ad altro Ateneo);
 - d) piano formativo annuale del corso di formazione specialistica e delle attività previste nelle sedi della rete formativa della Scuola, sottoscritto dal Consiglio della Scuola o altro analogo documento idoneo ad attestare, nel tempo, la rotazione dello specializzando nella rete formativa della Scuola, comprensiva della struttura _____ dell'Azienda Sanitaria __, di cui in oggetto;

2. Nelle ipotesi di sospensione di cui all'art.2, comma 2 della presente convenzione, la Regione FVG si impegna a versare all'UNI PD le somme corrispondenti ai periodi di sospensione alla fine del periodo di formazione specialistica. A tal fine l'UNI PD è tenuta a trasmettere, entro l'anno solare in cui la sospensione è terminata, l'attestazione inerente alla durata della sospensione e il prospetto illustrativo delle somme da erogare per il periodo ammesso a finanziamento.
3. UNI PD si impegna a restituire alla Regione FVG le quote della borsa di studio eventualmente non erogate al beneficiario della borsa, entro 90 giorni dalla risoluzione del contratto o dalla comunicazione di altre eventuali cause di mancata corresponsione del trattamento economico previste dal contratto.
4. Alla conclusione del periodo di formazione specialistica, l'UNI PD si impegna a presentare alla Regione FVG il prospetto economico consuntivo inerente all'intero corso di formazione specialistica, redatto in base alle modalità operative da concordare tra i competenti uffici della Regione FVG e dell'UNI PD, ai fini della rendicontazione del finanziamento liquidato dalla Regione stessa.

Art. 4 **Attività formative**

1. Ferma restando la competenza del Consiglio della Scuola di specializzazione in _____ in ordine alla responsabilità e al coordinamento delle attività formative dello specializzando iscritto alla predetta Scuola, l'UNI PD si impegna a far frequentare allo specializzando beneficiario della borsa la struttura _____ dell'Azienda Sanitaria _____ della Regione FVG, convenzionate per lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio pratico dell'intero percorso formativo, ma in ogni caso pari ad almeno _____ mesi/anno, cumulabili anche per periodi consecutivi.

Art. 5 **Casi di risoluzione anticipata della convenzione**

1. Sono causa di risoluzione anticipata della convenzione:
 - a. la rinuncia al corso di studi da parte dello specializzando;
 - b. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - c. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
 - d. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.

Art. 6 **Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione decorre dall'anno accademico _____ e ha validità per l'intera durata legale del corso di studio.
2. La stessa si intende automaticamente prorogata al verificarsi delle ipotesi di sospensione previste dall'art. 2 comma 2 della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Il presidente o suo delegato
dott. _____
firmato digitalmente

Per l'Università degli Studi di Padova
Il Rettore
Prof. _____
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE